

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2005 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) In data 30 aprile 2004, la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 2004 da Eurofonte («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di pezzi fusi. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame, e del notevole pregiudizio che ne consegue, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.
- (3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta il denunziante, i produttori comunitari menzionati nella denuncia, tutti gli altri produttori comunitari noti, le autorità dell'RPC, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Diversi produttori che rappresentavano il denunziante, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e le associazioni di utilizzatori hanno reso note le loro osservazioni. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

1. Campionamento, trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

- (5) Visto il gran numero di produttori esportatori, di produttori comunitari e di importatori coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU C 104 del 30.4.2004, pag. 62.